



AMIA VERONA SPA - AZIENDA MULTISERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE – 37135 Verona - Via B. Avesani, 31 - Tel. 045 8063311 - Fax 045 8069027  
[www.amiavr.it](http://www.amiavr.it) - [amia.verona@amiavr.it](mailto:amia.verona@amiavr.it) – [amia.verona@cmail.autenticazione.it](mailto:amia.verona@cmail.autenticazione.it) - Casella Postale - 1053 vr. succ. 10  
Registro Imprese di Verona n. 02737960233 - Cap. Soc. int. vers. € 12.804.138,00 - C.F. e P.IVA 02737960233  
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento della Società AGSM AIM Verona Spa Lungadige Galtarossa, 8 - 37133 Verona

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**  
**DELLA PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL**  
**D.LGS. 50/2016, CON MODALITÀ TELEMATICA PER LA**  
**FORNITURA DI GASOLIO E BENZINA PER AUTOTRAZIONE**  
**PER IL PERIODO DI DUE ANNI**

**(criterio del minor prezzo)**

**Fascicolo gara: Tender 64**

**RdO/Rfq 90**

**Codici dell'appalto:**

**Numero Gara: 8670360**

**CIG 9355031FC9**

**IL R.U.P.**  
**(Alberto Michelazzo)**

## ART. 1 - OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

L'appalto ha per oggetto l'affidamento della fornitura di gasolio e benzina ad uso autotrazione per coprire il fabbisogno di due anni per i seguenti quantitativi

Fabbisogno annuo di gasolio (litri)	Fabbisogno annuo di benzina (litri)
1.500.000	80.000

Le quantità presunte della fornitura sono specificate a titolo puramente indicativo. In caso di consumi inferiori o superiori a quelli previsti, Amia Verona Spa non sarà tenuta a corrispondere alcunché a titolo di indennizzo o risarcimento, nell'ambito dell'importo contrattuale; con la partecipazione alla presente gara, l'impresa aggiudicataria (di seguito indicata anche con il termine "Fornitore") rinuncia espressamente ad avanzare qualsiasi pretesa al riguardo.

I prodotti richiesti dovranno possedere le seguenti caratteristiche tecniche:

**gasolio per motori diesel** conforme per caratteristiche alle prescrizioni dettate dalla vigente legislazione italiana ed europea in materia ed alle norme UNI EN 590:2022, nonché alle disposizioni di legge in materia di contenimento delle emissioni inquinanti;

Il tenore di zolfo del gasolio non dovrà essere superiore a 10 parti per milione (10 ppm). Durante i mesi di novembre, dicembre, gennaio e febbraio - ed anche al di fuori di tali mesi in caso di stagioni particolarmente fredde - dovrà essere fornito, senza maggiorazione di prezzo, gasolio con punto di congelamento non superiore a  $-21^{\circ}$  C e punto di scorrimento non superiore a  $-7^{\circ}$  C, valore del parametro CFPP (filtrabilità a freddo) non superiore a  $-15^{\circ}$ C. In ogni caso il fornitore dovrà garantire – in ogni periodo dell'anno – l'idoneità del gasolio fornito alle temperature esterne, tenendo conto anche dei depositi situati in zone montane o pedemontane e dei veicoli che effettuano servizi montani.

**benzina senza piombo** conforme per caratteristiche alle prescrizioni dettate dalla vigente legislazione italiana in materia ed europea UNI EN 228:2017, nonché alle disposizioni di legge in materia di contenimento delle emissioni inquinanti.

## ART. 2 – DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto ha la durata indicativa di 24 mesi a decorrere dalla data di effettivo inizio della fornitura, una volta definite le procedure di aggiudicazione e di sottoscrizione del relativo contratto, ed, in ogni caso, sino al raggiungimento dell'importo di spesa di cui all'art.3.

In ogni caso la durata del contratto è stabilita fino alla concorrenza massima degli importi indicati per la fornitura. Pertanto, la durata è puramente indicativa in quanto la stessa è subordinata alla quantità di forniture effettivamente richieste e fornite, fermo il limite dei due anni. L'importo indicato all'art. 3 del Capitolato rappresenta l'importo massimo di fornitura in funzione dei prezzi offerti dal concorrente aggiudicatario. L'ammontare degli effettivi ordinativi di fornitura potrà variare in funzione delle specifiche ed effettive esigenze operative di AMIA Verona SpA.

## ART. 3 – IMPORTO DEL CONTRATTO

L'importo complessivo di spesa del presente appalto viene ripartito come segue:

N°	Descrizione principali voci di costo	Euro/biennio
1	<i>Spesa per acquisizione fornitura soggetta a ribasso</i>	4.000.000,00
2	<i>Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso</i>	5.100,00
<b>5</b>	<b><i>Totale a base di gara</i></b>	<b>4.005.100,00</b>
6	<i>IVA sulla fornitura oggetto di gara (22%)</i>	881.122,00

7	Altre spese programmate (spese di pubblicità)	2.000,00
8	Iva su altre spese programmate (22%)	440,00
9	Altre spese programmate (contributo AVCP-no IVA)	600,00
<b>10</b>	<b>Totale complessivo oneri per acquisizione fornitura</b>	<b>4.889.262,00</b>

Il prezzo contrattuale di fornitura sarà così determinato:

<b>prezzo netto €/litro contrattuale</b>	<b>OFFERTA OMNICOMPRESIVA DI COSTI FISSI E UTILE D'IMPRESA</b>  Relativa ai costi <i>fissi</i> (voce <i>comprensiva dei costi di produzione e di tutti i costi d'impresa</i> ) + l'utile d'impresa (€/litro)	<i>Fissa ed invariabile in quanto oggetto d'offerta con il MODULO OFFERTA allegato B</i>
	<b>PREZZO MEDIO NETTO</b> risultante dal calcolo della media tra i prezzi <b>MIN e MAX</b> pubblicati sulla rivista on line " <b>Staffetta Quotidiana</b> " e rilevati periodicamente dal sito di riferimento	<i>Variabile secondo i dati forniti dalla piattaforma STAFFETTA QUOTIDIANA secondo le modalità specificate nel Disciplinare e nel Capitolato</i>

Tutte le voci sono da rilevare S.I.F. (Senza Imposta di Fabbricazione) e S.IVA (Senza IVA).

Alla luce della mappatura del sito e della relativa piattaforma, **il percorso** ed i passaggi da effettuare per rilevare la voce variabile di costo "prezzo netto" pubblicato sulla STAFFETTA QUOTIDIANA **referiti alla data di consegna del carburante ordinato settimanalmente da Amia**, sono i seguenti:

1. accesso ad internet;
2. collegamento alla stringa [www.staffettaonline.com](http://www.staffettaonline.com);
3. login al sito con credenziali dell'abbonamento ([Staffetta Quotidiana \(Quotidiano delle Fonti di Energia\) \(staffettaonline.com\)](http://Staffetta Quotidiana (Quotidiano delle Fonti di Energia) (staffettaonline.com)));
4. estrapolazione del dato pubblicato nella staffetta (file PDF delle "chiusure settimanali" scaricabile) riferito alla settimana di consegna del carburante in Amia;
5. estrazione del prezzo **medio** netto corrispondente alla media calcolata tra il prezzo minimo (colonna "*min*") ed il prezzo massimo (colonna "*max*") pubblicati sulla piattaforma, nella sezione del "**mercato interno extra rete**" **valido per il "NORD"** nella voce benzina o/e gasolio considerate (vedi esempio tabella allegata);
6. tale dato, costituirà il **prezzo medio netto €/litro di gasolio/benzina e sarà da sommare all'offerta presentata in €/litro (corrispondente alla % di sconto offerta rispetto alla "base d'asta" di €/lt 0,10, comprensiva di costi fissi e utile d'impresa)**;
7. tale sommatoria consentirà di ottenere il **prezzo netto €/litro contrattualmente applicabile sino a nuovo rilievo (periodico)**.

Nel caso di ordinativi inerenti l'una o l'altra fornitura, potrà variare esclusivamente il prezzo medio netto corrispondente al calcolo della media tra il prezzo minimo (colonna "min") ed il prezzo massimo (colonna "max") delle tabelle pubblicate sulla piattaforma STAFFETTA QUOTIDIANA (questa voce di "prezzo medio netto", sarà distinto per gasolio e benzina in quanto riferito ai rispettivi prezziari). L'operatore economico, pertanto, presentando offerta, conferma e dichiara di aver consapevolmente ponderato tale circostanza, che rientra nella propria valutazione del rischio d'impresa.

Per consentire alla stazione appaltante la verifica e l'applicazione di quanto sopra indicato, l'aggiudicatario, prima dell'inizio della fornitura di carburante, fornirà a proprie spese pieno accesso al sito della staffetta quotidiana (credenziali di accesso) per tutta la durata del contratto. Le credenziali di accesso, dovranno essere comunicate dall'operatore entro e non oltre dieci giorni calcolati a ritroso dalla data fissata per la sottoscrizione del contratto o entro e non oltre tre giorni dall'espressa richiesta. L'aggiudicatario dovrà segnalare tempestivamente alla stazione appaltante eventuali modifiche intervenute relative al percorso di rilievo del prezzo netto pubblicato su piattaforma.

**N.B.** Entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione l'appaltatore ha l'obbligo di corrispondere ad AMIA Verona Spa le spese relative alla pubblicazione del bando di gara e dell'avviso di aggiudicazione. Sarà cura della Stazione Appaltante comunicare all'aggiudicatario gli importi definitivi che dovranno essere rimborsati, nonché le relative modalità di effettuazione dei versamenti.

#### **ART. 4 - REVISIONE PREZZI**

Non è ammessa la facoltà di procedere alla revisione dei prezzi contrattuali, giacché tali prezzi scaturiscono dall'applicazione **dell'offerta di costi fissi (voce comprensiva dei costi di produzione e di tutti i costi d'impresa) + l'utile d'impresa (€/litro) dichiarati dal fornitore in sede d'offerta** (voci fisse ed invariabili per tutta la durata del contratto) + **sul prezzo medio netto S.I.F. (Senza Imposta di Fabbricazione) e S.IVA (Senza IVA) pubblicato sulla STAFFETTA QUOTIDIANA** (quotidiano delle fonti di energia) Prezzi Nazionali di Prodotti Petroliferi ([www.staffettaonline.com](http://www.staffettaonline.com)) (voce variabile durante l'esecuzione del contratto) e rilevato come da percorso di cui al precedente articolo.

Pertanto, l'adeguamento dei prezzi si ritiene soddisfatto sulla scorta **della variazione stabilita dalle condizioni di mercato sul prezzo medio netto S.I.F. (Senza Imposta di Fabbricazione) e S.IVA (Senza IVA)** corrispondente al calcolo della media tra il prezzo minimo (colonna "min") ed il prezzo massimo (colonna "max") delle tabelle pubblicate sulla piattaforma **STAFFETTA QUOTIDIANA** (quotidiano delle fonti di energia) Prezzi Nazionali di Prodotti Petroliferi ([www.staffettaonline.com](http://www.staffettaonline.com)), individuata nel sito secondo il percorso mappato *all'art. 3 del presente capitolato*.

#### **ART. 5 – CONSEGNE**

La consegna avrà luogo, in seguito a richiesta di Amia a mezzo e-mail o telefono, franco cisterna, dagli impianti di distribuzione presso i depositi di AMIA specificati nelle schede consegne (in calce al presente documento), ubicati in Verona e provincia.

La consegna avrà luogo, di norma, entro 24 ore dalla richiesta (e, comunque, entro il giorno successivo), nei giorni feriali (sabato e prefestivi inclusi), con le modalità specificate nelle alleghe schede consegne.

Il numero e la consistenza unitaria dei carichi potranno essere variati dall'Azienda sulla base delle

proprie esigenze insindacabili di servizio, senza che ciò comporti alcuna obbligazione aggiuntiva per queste ultime e senza che il Fornitore possa avanzare pretese o sollevare eccezioni.

Su richiesta di Amia, il Fornitore si impegna ad effettuare, in casi straordinari, consegne anche in giorni ed orari diversi da quelli ordinari indicati, inclusi i giorni festivi, senza alcuna variazione di prezzo e per qualsiasi quantitativo.

Si precisa inoltre che, in casi straordinari, l'Azienda potrà anche chiedere la consegna entro un termine massimo di 6 ore dall'ordine, che il Fornitore si obbliga, in tale evenienza, a rispettare; in caso di inosservanza saranno applicate le penali previste al successivo articolo 26.

Il Fornitore dovrà comunicare all'Azienda un recapito telefonico presso il quale un proprio incaricato sarà reperibile per qualsiasi aspetto esecutivo concernente la somministrazione di cui al presente Capitolato.

Amia, qualora fosse necessario in conseguenza della mancata consegna da parte dell'impresa aggiudicataria, potrà rifornirsi presso altra impresa o, se necessario, presso i distributori stradali pubblici, addebitando all'aggiudicataria i conseguenti maggiori oneri e sanzioni, salva l'eventuale responsabilità ai sensi dell'art. 355 del Codice penale.

Ogni consegna dovrà essere corredata di tutti i documenti prescritti dalla legge e sarà effettuata franco cisterna nei depositi indicati nelle schede consegne.

Il documento di accompagnamento semplificato (DAS) dovrà essere debitamente compilato in ogni sua parte e in particolare dovrà consentire la rilevazione dei seguenti dati:

- il quantitativo di gasolio/benzina, espresso sia in litri che in chilogrammi;
- la densità del prodotto e la temperatura di riferimento;
- la specificazione che trattasi di gasolio 10 p.p.m.

La fornitura dovrà essere effettuata in volume (litri) a mezzo autobotte o autotreno munito di contatore di litri con stampa-cartellino; il documento accompagnatorio dovrà precisare anche il peso e la densità del prodotto.

In particolare, per le consegne nelle sedi in cui è prevista – come indicato nelle rispettive schede di consegna - la pesatura di lordo e tara, l'automezzo utilizzato per la consegna dovrà essere in grado di effettuare la pesata presso le sedi indicate nella scheda suddetta: a tale scopo in alcune sedi la consegna non potrà essere effettuata con autoarticolato.

Si rimanda alle schede di consegna per il dettaglio di tale casistica.

Ove sia prevista e disponibile l'operazione di pesatura (vedi schede di consegna), si procederà con le seguenti modalità:

- o All'atto della consegna il carburante sarà assoggettato a pesatura di lordo e tara, di norma in presenza di un dipendente di Amia.
- o All'arrivo del carico, verrà eseguito un prelievo del prodotto e ne verrà misurata la densità alla temperatura di scarico mediante un termodensimetro messo a disposizione da Amia. Verrà quindi calcolato il volume teorico, pari al rapporto tra il peso netto - rilevato alla pesatura presso Amia - e il valore della densità come sopra misurato.
- o Qualora la quantità risultante dalla misurazione effettuata dal Fornitore mediante contatore di litri superasse il volume teorico maggiorato dello 0,5% (zerovirgolacinqueper cento), il corrispettivo della fornitura in oggetto verrà calcolato sulla base del volume teorico. Alla fine di ciascuna mensilità solare si verificherà **lo scostamento sui volumi suddetti complessivamente considerati**: qualora la quantità globale mensile risultante dalla misurazione effettuata dal Fornitore mediante contatore di litri superasse il volume teorico globale mensile maggiorato dello 0,2% (zerovirgoladueper cento), il corrispettivo della

- fornitura sarà calcolato sulla base del volume teorico globale mensile.
- Il Fornitore sarà tenuto ad emettere fattura per il corrispettivo come sopra calcolato o, in alternativa, a fatturare sulla base delle quantità indicate dal DAS, conguagliando mensilmente le differenze di quantità e corrispettivo relative al mese in questione tramite emissione di fattura o nota di credito, accompagnata da un prospetto esplicativo, che dovrà pervenire all'Azienda entro il giorno 10 del mese successivo.
  - Tutte le predette operazioni, comprese quelle di pesatura ed eventuale trasferimento dal luogo della pesa alle varie sedi aziendali (e ritorno), dovranno essere effettuate alla presenza di un addetto dell'Azienda, salvo momentanea indisponibilità di quest'ultimo. Gli incaricati della consegna per conto del Fornitore hanno l'onere di sollevare immediatamente per iscritto eventuali contestazioni in ordine alle modalità e risultanze di dette operazioni; se non formalmente contestate nell'arco delle 48 (quarantotto) ore successive, le operazioni si hanno per definitivamente accettate.

Ove non è prevista o non fosse disponibile l'operazione di pesatura, il quantitativo di litri somministrati sarà quello risultante dal contatore di litri.

Amia potrà sostituire la procedura di misurazione sopra descritta, anche solo per alcune sedi, con la misurazione a mezzo contaltri mobile fornito da Amia e preventivamente verificabile dal Fornitore. In tal caso la misurazione farà fede per la fatturazione senza necessità di ulteriori verifiche.

Qualora, per motivi contingenti di carattere straordinario, non fosse possibile la misurazione del prodotto tramite contatore di litri, la consegna del prodotto potrà essere effettuata solo previa autorizzazione, anche verbale, concessa da Amia al momento dell'ordine e il motivo dell'assenza del contatore di litri dovrà essere annotato sul rapportino di consegna. Ai fini del pagamento la quantificazione del volume erogato rimarrà invariata, sostituendo al volume indicato dal contatore di litri il volume riportato sul documento di accompagnamento semplificato (DAS).

A tutte le operazioni di consegna dovrà assistere anche l'incaricato del Fornitore, che firmerà il relativo verbale di consegna e che, qualora sollevi eccezioni rispetto ai valori rilevati da Amia, avrà l'onere di annotarle immediatamente sul verbale medesimo.

**N.B.: Relativamente alle consegne del carburante si rinvia a quanto previsto nelle apposite schede in allegato al presente capitolato.**

**Si riporta in calce al presente capitolato una schermata descrittiva delle modalità utilizzate per l'emissione dell'ordine di fornitura sulla base delle rilevazioni dei dati ricavati dal sito [www.staffettaonline.com](http://www.staffettaonline.com)**

#### **ART. 6 – SCARICO E NORME DI SICUREZZA**

Le operazioni di scarico dovranno essere coperte da assicurazione appositamente stipulata a carico del fornitore; copia di detta polizza dovrà essere esibita al momento della stipula del contratto.

L'allacciamento delle bocchette di sfiato e lo scarico del prodotto dovranno necessariamente rispettare le misure di sicurezza previste dalla vigente normativa in materia. Il riempimento dei serbatoi dovrà essere effettuato esclusivamente a circuito chiuso per prevenire eventuali spargimenti di liquidi e/o vapori. I tubi di scarico e di circuito chiuso degli automezzi impiegati dal fornitore devono essere collegati elettricamente tra loro e con la massa a terra dell'impianto.

Nel caso non sussistano le condizioni sopra descritte lo scarico non verrà effettuato ed il fornitore sarà passibile delle penalità di cui ai successivi articoli, fatto salvo, in ogni caso, il danno che deriverà al Committente per la mancata fornitura e l'eventuale conseguente interruzione del servizio che, si sottolinea, risulta di pubblico interesse (a tale proposito si precisa che non potranno

essere addotte giustificazioni per la presenza di scioperi e/o blocchi delle forniture da parte delle compagnie petrolifere).

La Ditta concorrente si obbliga a prendere visione e ad accettare pienamente le istruzioni operative e il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali specifico del presente appalto (DUVRI ricognitivo) redatto dal Committente, ai sensi della vigente normativa in materia di sicurezza del lavoro.

Ai fini della partecipazione alla presente gara, tale documentazione sarà interamente visionabile e liberamente scaricabile dai siti web ad uso aziendale richiamati nelle schede consegna qui allegate.

La Ditta aggiudicataria dovrà, successivamente, produrre il proprio Piano Operativo di Sicurezza (POS) che specifichi in sintesi la sequenza delle operazioni condotte durante lo scarico e le misure preventive e protettive adottate, nonché dimostrare la conformità dei propri mezzi e personale in relazione a quanto previsto dalla normativa ADR e l'adeguata informazione, formazione e addestramento del personale stesso sia per l'esecuzione delle attività da svolgere che in materia di sicurezza del lavoro.

Il Committente si farà carico, al momento della sottoscrizione del contratto (o all'avvio della fornitura se precedente), della consegna del "*Documento di Valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori inerenti le prestazioni oggetto dell'appalto*" (DUVRI definitivo) redatto ai sensi del D.Lgs. 81/2008 in vista dell'attuazione e controllo delle misure di prevenzione e protezione adottate, nonché della cooperazione, coordinamento e reciproca informazione da attuare in sede di realizzazione delle attività appaltate.

La Ditta aggiudicataria deve predisporre ed utilizzare correttamente tutte le attrezzature e i mezzi di prevenzione e protezione, compresi i dispositivi di protezione individuale (DPI) necessari ed opportuni ed emanerà le disposizioni e le procedure di sicurezza che riterrà opportuno adottare per garantire l'incolumità del proprio personale e di eventuali terzi.

Il Committente si riserva il diritto di controllare, in qualsiasi momento, l'adempimento da parte della Ditta aggiudicataria di quanto sopra descritto. Si sottolinea che la mancata presentazione della documentazione prevista dall'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 potrà comportare la revoca dell'aggiudicazione dell'appalto. La Ditta aggiudicataria deve notificare immediatamente al Committente, oltre che alle autorità ed enti previsti dalla legislazione vigente, ogni incidente e/o infortunio avvenuto durante l'esecuzione delle prestazioni da parte della Ditta aggiudicataria, o delle eventuali imprese subappaltatrici, che abbia coinvolto personale e/o mezzi/impianti/attrezzature del Committente e/o causato danni o perdita della proprietà.

La Ditta aggiudicataria, fatti salvi gli adempimenti di norma, deve predisporre e trasmettere al Direttore dell'esecuzione del contratto del Committente un rapporto di incidente/infortunio entro 7 giorni naturali consecutivi dal suo verificarsi.

#### **ART. 7 - VERIFICHE**

Per ciascuna consegna, Amia ha la facoltà di far prelevare, da proprio personale in contraddittorio con il vettore, un campione del prodotto fornito che sarà ripartito in tre contenitori sigillati e contrassegnati. Per il prelievo sarà redatto apposito processo verbale, che sarà sottoscritto per l'impresa aggiudicataria dalla persona incaricata della consegna o, in caso di rifiuto, da un dipendente di Amia.

Il primo campione sarà consegnato al laboratorio accreditato di fiducia per gli accertamenti, mentre gli altri due rimarranno a disposizione di Amia e potranno essere utilizzati in caso di controversia.

Il Fornitore quindi accetterà, senza riserva alcuna, i risultati delle analisi e controlli così effettuati. Al fine di accertare la sussistenza delle caratteristiche fissate dal presente Capitolato, nel corso del contratto di somministrazione saranno addebitate al Fornitore le analisi chimico-fisiche del prodotto

fino al numero di due per ciascun mese di fornitura. Tutte le analisi che accertassero difformità del prodotto consegnato non si computeranno in detto numero e rimarranno comunque a carico del Fornitore.

#### **ART. 8 - PENALI**

Qualora dalle verifiche o dalle analisi di laboratorio venisse accertata la non conformità del prodotto, a quanto stabilito dal Capitolato, il Fornitore incorrerà in una penale pari al dieci per cento del valore, imposte incluse, del prodotto difforme consegnato, salva la risarcibilità del danno ulteriore.

Alla terza contestazione di non conformità, Amia potrà risolvere il proprio contratto di diritto ex art. 1456 del Codice civile per fatto e colpa del Fornitore ed incamerare la relativa cauzione, salva sempre la risarcibilità del danno ulteriore.

Qualora, nonostante l'esito positivo delle analisi chimico-fisiche, il gasolio consegnato crei inconvenienti o problemi tecnici agli automezzi, il Fornitore si impegna a prestare la propria assistenza e collaborazione ad Amia al fine di individuare ed eliminare la causa degli inconvenienti o problemi manifestatisi, anche attraverso il controllo delle partite aventi una determinata provenienza.

Qualunque contestazione venisse avanzata nel corso della fornitura non darà diritto al Fornitore di assumere decisioni unilaterali quali la sospensione, la riduzione o la modificazione della fornitura.

Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese dell'esecutore. L'esecutore, a propria cura e spesa, mette a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformità i mezzi necessari ad eseguirli. Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi a siffatti obblighi, il direttore dell'esecuzione o il soggetto incaricato al controllo dispone che sia provveduto d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all'esecutore.

Il soggetto incaricato della verifica di conformità rilascia il certificato di verifica di conformità quando risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali.

Il certificato di verifica di conformità contiene gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi, l'indicazione dell'esecutore, il nominativo del direttore dell'esecuzione, le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni. È fatta salva la responsabilità dell'esecutore per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti, componenti o funzionalità non verificabili in sede di verifica di conformità.

#### **ART. 9 - PAGAMENTI IN ACCONTO E RITENUTE A GARANZIA – TEMPI DI PAGAMENTO**

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato in ratei mensili posticipati, dietro presentazione di regolare fattura con indicate le forniture effettivamente svolte nel mese di riferimento in relazione al singolo lotto assegnato.

Alla fattura dovrà essere obbligatoriamente allegata la seguente documentazione:

- copia del listino pubblicato settimanalmente sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico – Statistiche dell'Energia.

Le fatture elettroniche devono essere trasmesse tramite piattaforma SDI al seguente codice univoco ufficio: JX8OYTO.

Il pagamento del servizio avrà luogo, a mezzo mandato, entro giorni 30 (trenta) dalla data di ricevimento della fattura, fine mese (farà fede il timbro di "PERVENUTO" dell'Amia), previa verifica e soddisfazione delle condizioni richieste.

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato in ratei mensili posticipati, dietro presentazione di regolare fattura con indicati i servizi effettivamente svolti nel mese di riferimento. Alla fattura dovrà essere obbligatoriamente allegata la seguente documentazione:

- tabella riassuntiva delle attività svolte nel mese di riferimento;
- report relativo al materiale avviato a recupero.

Si sottolinea che per procedere alla liquidazione dei corrispettivi l'appaltatrice è tenuta a fornire tutta la documentazione che la S.A. ritenesse necessario acquisire ai fini della verifica degli



adempimenti contrattuali previsti. I crediti che l'impresa maturerà a qualunque titolo sono incedibili a tutti gli effetti senza previa autorizzazione scritta dell'Amia.

Per la liquidazione delle fatture superiori ad € 10.000,00 al netto dell'IVA, il relativo pagamento è subordinato alla "*verifica degli inadempimenti*" in ottemperanza al disposto dell'art. 48-bis del DPR 29/09/73 n. 602, introdotto dall'art. 2, comma 9, del D.L. 3 ottobre 2006 n. 262, convertito con modificazioni dalla Legge 24 novembre 2006.

La liquidazione della fattura avverrà solo a seguito di positiva verifica della correttezza contributiva a mezzo DURC.

Ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D. lgs. n. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105 del decreto medesimo, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale della provincia di Verona della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, come modificato dall'art. 1 del D.L. n. 50 del 24/04/2017, AMIA VERONA Spa, a decorrere dal 1° luglio 2017, è tenuta all'applicazione della procedura di scissione dei pagamenti (cd. "split payment") in ordine alla quale tutte le fatture emesse, da tale data, saranno sottoposte a detta nuova disciplina contabile; l'IVA esposta in fattura sarà, pertanto, versata all'Erario direttamente dal soggetto acquirente AMIA VERONA S.p.a.

#### **ART. 10 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13/8/2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni, impegnandosi ad inserire negli eventuali contratti che potranno essere sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia della stazione appaltante della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/ subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'appaltatore con la firma del presente capitolato si impegna a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato all'appalto e dei nominativi, dati anagrafici e codice fiscale delle persone che possono agire sul conto medesimo.

#### **ART. 11 – CESSIONE DEL CREDITO**

Ai sensi dell'art. 1260, comma 2, del Codice Civile è esclusa la cessione dei crediti senza preventiva autorizzazione scritta da parte della stazione appaltante. Trova applicazione l'art. 106, comma 13, del D. lgs. n. 50/2016.

È vietata la cessione del contratto anche solo parziale e indiretta e sotto qualsiasi forma.

La cessione del contratto è causa di risoluzione ai sensi dell'art. 1453 del codice civile.

#### **ART. 12 –ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

La prestazione oggetto del presente contratto sarà gestita dal Direttore dell'esecuzione che sarà nominato dalla stazione appaltante.

Lo stesso deve adempiere a tutto quanto previsto nella normativa vigente.

La ditta appaltatrice è tenuta a conformarsi a tutte le direttive dallo stesso impartite nel corso dell'appalto nei tempi e modi che saranno definiti negli atti adottati dallo stesso.

#### **ART. 13 - ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI**

A seguito di apposita comunicazione dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni da parte dell'appaltatore, il direttore dell'esecuzione effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni.

#### **ART. 14 – SUBAPPALTO**

L'eventuale subappalto delle prestazioni è soggetto alle norme stabilite dall'articolo 105 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii (aggiornato alla L. 238 del 23 dicembre 2021 c.d. "legge europea"). La ditta concorrente, in sede di offerta, deve dichiarare la volontà di subappaltare, ed in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice dei Contratti Pubblici, indica le parti di servizi o della fornitura che intende subappaltare utilizzando l'apposita sezione del DGUE.

I subappaltatori devono possedere i requisiti richiesti per partecipare alla procedura e dovranno garantire i medesimi standard qualitativi ai sensi dell'art. 105 del Codice dei Contratti Pubblici.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, Codice degli Appalti come modificato dal D.L. 77/2021 convertito in Legge 108/2021, la stazione appaltante ha individuato la percentuale di prestazione oggetto del contratto da eseguirsi a cura dell'aggiudicatario - in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto – nel 51 % della fornitura.

La stazione appaltante ha individuato la prestazione da eseguirsi a cura dell'aggiudicatario nella quota minima del 51% poiché, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, tale percentuale garantisce:

- che il livello qualitativo richiesto sia raggiunto attraverso una preponderante prestazione dell'impresa aggiudicataria caratterizzata da un certo grado di uniformità della fornitura oggetto dell'appalto e dal rispetto delle tempistiche previste;
- un approvvigionamento di importanza fondamentale per poter garantire la piena continuità del servizio di natura pubblica svolto dalla stazione appaltante;
- l'individuazione di un aggiudicatario con un'adeguata struttura aziendale ed il possesso di specifici requisiti, tali da assicurare un grado di certezza nell'esecuzione della fornitura;
- un confronto diretto con l'aggiudicatario quale principale contraente contrattuale, anche in relazione ad eventuali particolari necessità che dovessero sopravvenire, in un particolare momento di transizione aziendale;
- il diretto e continuo controllo dei requisiti tecnico/prestazionali dell'impresa aggiudicataria, con limitazione della delega a terzi della prestazione, alla luce dei criteri di partecipazione e di esecuzione richiesti dalla stazione appaltante nei documenti della procedura;
- il rispetto dell'autonomia organizzativa dell'appaltatore che potrà comunque decidere di subappaltare le prestazioni indicate entro la quota subappaltabile;
- l'omogeneità delle forniture e della gestione/ calendarizzazione dell'erogazione con modalità univoche;
- un più elevato grado di controllo e verifica degli eventuali obblighi di sicurezza applicabili dagli operatori coinvolti e dai propri dipendenti;
- ..... (ulteriori alla luce della conoscenza tecnica della fornitura).

Alla luce di quanto sopra, non potrà essere subappaltabile una quota maggiore rispetto alla percentuale del 49 % dell'importo posto a base di gara, in relazione alla prestazione. .

#### **ART. 15 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DELL'AZIENDA**

È fatto assoluto divieto all'Impresa di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in parte, il contratto d'appalto a pena di nullità.

Sono fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di impresa per i quali la cessione del contratto è consentita, ai sensi dell'articolo 1406 e seguenti del cc, a condizione che il cessionario (oppure il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione), provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione della prestazione.

#### **ART. 16 – CAUZIONE DEFINITIVA**

Ai sensi dell'art. 103 del D. lgs. n. 50/2016, l'Affidatario, ai fini della sottoscrizione del contratto, deve costituire una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione pari al 10% del valore a base di gara, avente validità per tutto il tempo contrattualmente previsto.

La garanzia può essere costituita, a scelta, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.

La garanzia, a scelta dell'affidatario, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto affidatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che potrà aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

#### **ART. 17 - COPERTURE ASSICURATIVE**

L'Impresa assumerà, senza riserva o eccezione, ogni responsabilità per danni al Committente o a terzi, alle persone o alle cose, che dovessero derivare da qualsiasi infortunio o fatto imputabile all'Impresa o al suo personale in relazione all'esecuzione delle prestazioni o a cause ad esso connesse. A tal fine l'Impresa dovrà stipulare un'idonea polizza di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO) per i rischi inerenti la propria attività, incluso l'appalto in oggetto, e con l'estensione nel novero dei terzi, del Committente e dei suoi dipendenti con massimale, per anno e per sinistro, valido per l'intero periodo di fornitura contrattualmente stabilito, di importo minimo fissato in 3 milioni di euro per RCT e con il limite di 1.500.000 di euro per RCO per sinistro e per persona.

In caso di costituzione di raggruppamento temporaneo (o di Consorzio di Imprese, ai sensi dell'art. 2602 del cc) l'Impresa Mandataria (o il Consorzio) dovrà esibire l'estensione della copertura assicurativa per RCT/RCO anche per le attività delle Mandanti o delle Consorziato.

Tutte le polizze dovranno essere preventivamente accettate dal Committente ed esibite prima della stipula del contratto, fermo restando che ciò non costituisce sgravio alcuno delle responsabilità incumbenti all'Impresa aggiudicataria. La copertura assicurativa dovrà avere validità almeno fino ai sei mesi successivi alla scadenza contrattuale. In caso di impossibilità, le Mandanti o le Consorziato dovranno esibire proprie polizze per RCT/RCO con le modalità e alle condizioni sopra riportate.

In caso di Consorzio tra Cooperative di Produzione e Lavoro e di Consorzio tra Imprese artigiane, le polizze assicurative dovranno essere esibite dalle Imprese Consorziato.

In caso di subappalto, la copertura assicurativa dell'impresa dovrà contemplare la copertura assicurativa per RCT/RCO del subappaltatore.

L'inosservanza di quanto sopra previsto o l'inadeguatezza delle polizze, non consentono di procedere alla stipula del contratto o alla prosecuzione dello stesso a discrezione del Committente, per fatto e colpa dell'Impresa.

### ART. 18 - RISERVATEZZA

L'Impresa ha l'impegno di mantenere la più assoluta riservatezza su tutti i documenti forniti dal Committente per lo svolgimento delle prestazioni e su tutti i dati relativi alle prestazioni che sono di proprietà esclusiva del Committente.

L'Impresa è inoltre tenuta a non pubblicare articoli e/o fotografie relativi ai luoghi in cui dovrà svolgersi la fornitura, salvo esplicito benestare del Committente. Tale impegno si estende anche agli eventuali subappaltatori.

### ART. 19 - PENALITÀ PER MANCATO RISPETTO DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI

Al verificarsi dei seguenti casi saranno applicate all'Impresa le relative penali pecuniarie, fatti comunque salvi gli eventuali ulteriori maggiori oneri che ne dovessero conseguire:

Inadempienza	Art. Capitolato	Penale
Ritardata consegna (fuori dall'orario ordinario previsto)	Art. 5 e schede allegate	€ 200,00
Ritardata consegna (oltre le prime 24 h e, comunque, oltre il giorno successivo all'ordine) nonché per ogni giorno aggiuntivo oltre il giorno successivo all'ordine	Art. 5 e schede allegate	€ 1.000,00/giorno salvo ulteriori danni da quantificare volta per volta per sospensione del servizio pubblico
Ritardata consegna nei casi straordinari, qualora previsti (oltre il termine massimo di 6 h dall'ordine)	Art. 5 e schede allegate	€ 1.000,00

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo avverrà secondo le seguenti modalità/iter procedurale:

- 1) il Committente contesta il fatto alla Ditta nel più breve tempo possibile, mediante fax o raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC);
- 2) la Ditta, entro e non oltre 48 ore dalla ricezione della contestazione, dovrà fornire le proprie controdeduzioni mediante fax o raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC);
- 3) il Committente valuterà le eventuali controdeduzioni fornite e adotterà le decisioni conseguenti entro 3 giorni, dandone comunicazione scritta alla ditta;
- 4) in caso di applicazione della penale contrattuale, il Committente provvederà ad emettere relativa fattura pari al valore della penale, fatta salva comunque la facoltà per il Committente di avvalersi dell'incameramento anche parziale della fidejussione; in tale ultimo caso, sarà onere della Ditta ricostituire l'importo complessivo oggetto della cauzione.

### ART. 20 - GRAVE ERRORE CONTRATTUALE

Costituisce grave errore contrattuale, e quindi grave inadempimento con conseguente risoluzione del contratto, risarcimento del danno e incameramento della cauzione, il verificarsi di uno dei seguenti casi:

Grave errore	Art. Capitolato
Reiterati inadempimenti in numero superiore a tre.	Art. 5/6/7/19
Inosservanza delle norme prescritte in materia ambientale, delle norme relative ai contratti di lavoro del personale impiegato nell'appalto ed in materia assicurativa e di sicurezza, delle norme relative alla tracciabilità dei flussi finanziari. Sospensione del servizio per qualsiasi motivo di durata superiore alle 72 ore.	vari

Al verificarsi di una o più fattispecie su indicate, il Committente adotterà il seguente iter:

- 1) il Committente contesta il fatto alla Ditta nel più breve tempo possibile, mediante fax o raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC);
- 2) la Ditta, entro e non oltre 48 ore dalla ricezione della contestazione, dovrà fornire le proprie controdeduzioni mediante fax o raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC);
- 3) il Committente valuterà le eventuali controdeduzioni fornite e adotterà le decisioni conseguenti entro 3 giorni, dandone comunicazione scritta alla ditta;
- 4) in caso di risoluzione contrattuale, il Committente provvederà a incamerare la cauzione, a segnalare il fatto all'Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici e ad affidare le prestazioni in danno dell'impresa appaltatrice e a provvedere, laddove occorra, ad eventuali segnalazioni alle Autorità competenti.

In caso di risoluzione del contratto, all'Impresa spetterà il pagamento delle prestazioni regolarmente svolte fino al momento dello scioglimento del contratto, al netto delle eventuali penali e/o danni e/o maggiori oneri che il Committente dovrà sostenere in conseguenza della risoluzione. In seguito alla risoluzione del contratto, il Committente potrà, a suo insindacabile giudizio, procedere all'affidamento delle prestazioni all'Impresa risultata seconda classificata nella graduatoria della procedura di gara e, in caso di rifiuto di quest'ultima, alle successive seguendo l'ordine di graduatoria.

#### **ART. 21 - RISERVE E RECLAMI**

Tutte le riserve e i reclami che l'Impresa riterrà opportuno avanzare a tutela dei propri interessi, dovranno essere presentati al Committente con motivata documentazione, per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a mezzo fax, mediante comunicazione informatica all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) o a mano all'ufficio protocollo del Committente (in tal caso sarà cura dell'Impresa farsi rilasciare idonea ricevuta).

#### **ART. 22 - OSSERVANZA DI CAPITOLATO, LEGGI, NORME E REGOLAMENTI**

L'Impresa è obbligata, sotto la sua responsabilità, alla piena e incondizionata osservanza di tutte le norme contenute nel presente Capitolato, nonché di tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti, anche se di carattere eccezionale o contingente o locale o emanate nel corso delle prestazioni, non pretendendo alcun compenso o indennizzo per l'eventuale aggravio che da ciò derivi.

L'Impresa si intenderà anche obbligata alla scrupolosa osservanza di tutte le regolamentazioni e le disposizioni delle Autorità competenti che hanno giurisdizione sui vari luoghi nei quali deve eseguirsi la prestazione.

Per quanto non previsto nel presente Capitolato, si fa riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/16 ed al Codice Civile per quanto applicabile oltre alle leggi comunitarie, statali, regionali in materia.

#### **ART. 23 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 (GDPR)**

Nell'ambito del trattamento dei dati effettuati in esecuzione del presente contratto, ciascuna delle Parti opera in qualità di Titolare e si impegna al rispetto di tutte le disposizioni di cui al GDPR (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali EU 679(2016) e successive modifiche ed integrazioni, nonché dei provvedimenti emanati in materia dalle autorità competenti.

Le parti dichiarano altresì di aver ricevuto ciascuna l'informativa sul trattamento dei dati personali da parte dell'altra.

#### **ART. 24 - SPESE CONTRATTUALI**

Il contratto sarà stipulato a mezzo di scrittura privata ai sensi dell'art.32 comma 14.

Sono a totale carico dell'Appaltatore tutte le spese di contratto, nessuna esclusa o eccettuata, nonché ogni altra accessoria e conseguente. L'Appaltatore assume a suo carico il pagamento delle imposte, tasse e diritti comunque a essa derivate, con rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti dell'Appaltante.

Saranno inoltre a carico dell'Appaltatore tutte le spese di qualsiasi tipo, dirette e indirette, inerenti e conseguenti al contratto, alla stesura dei documenti in originale e copie, alle spese postali per comunicazioni d'ufficio da parte dell'Appaltante, alle spese di notifica e simili.

La documentazione non in regola con l'imposta di bollo sarà regolarizzata ai sensi dell'articolo 31 del dpr 26.10.1972 n. 642.

#### **ART. 25 - DOMICILIO E RECAPITO DELL'IMPRESA**

Al momento dell'affidamento delle prestazioni, l'Impresa dovrà indicare, come condizione minimale, un ufficio di sicuro recapito provvisto di telefono, fax, posta elettronica e posta elettronica certificata (PEC). L'Impresa dovrà anche provvedere a nominare un proprio dipendente, quale Rappresentante dell'Impresa stessa nei rapporti con il Direttore dell'esecuzione, in modo da raggiungere una migliore organizzazione della prestazione. Gli estremi del recapito dell'Impresa e il nominativo del Rappresentante dell'Impresa per lo svolgimento delle prestazioni dovranno essere comunicati in forma scritta dall'Impresa stessa al Direttore dell'esecuzione.

#### **ART. 26 - FORO COMPETENTE**

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti, nell'interpretazione ed esecuzione delle obbligazioni contrattuali, saranno risolte di comune accordo tra le parti. In caso di mancanza di accordo, per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Verona.

È pertanto esclusa la clausola arbitrale.

#### **ART. 27 – MODALITA' DI PARTECIPAZIONE E CRITERI DI ASSEGNAZIONE DELL'APPALTO**

Per quanto concerne i requisiti di ammissione, le modalità di partecipazione alla gara e la compilazione dell'offerta, nonché tutte le altre condizioni generali e particolari inerenti la partecipazione e lo svolgimento della gara medesima, si rimanda al contenuto del Disciplinare di gara ed ai relativi allegati.

IL RESPONSABILE UNICO  
DEL PROCEDIMENTO  
(Alberto Michelazzo)

Allegati al CSA:

- Scheda consegne AMIA

<b>SCHEDA CONSEGNE AMIA VERONA SPA (gasolio e benzina)</b>		
<b>Ubicazione</b>	<b>Gasolio</b>	<b>Benzina</b>
Sede - Via Bartolomeo Avesani n. 31 Verona	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ quantità media: 120.000 lt. mensili;</li><li>▶ Cisterne: n. 2 da 25.000 lt.;</li><li>▶ Periodicità consegna: settimanale;</li><li>▶ Orario fornitura: 13.00/14.00 nei giorni feriali;</li><li>▶ Tempo di preavviso della fornitura: 24 ore preavviso telefonico, con conferma a mezzo fax;</li><li>▶ Consegna con contatore volumetrico, pesatura di lordo e tara presso pesa aziendale in loco (può pesare anche autoarticolati);</li><li>▶ Cisterna dotata di tubo di</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ quantità media: 6.000 lt. mensili;</li><li>▶ Cisterne: n. 1 da 5.000 lt.;</li><li>- Periodicità consegna: settimanale;</li><li>▶ Orario fornitura: 13.00/14.00 nei giorni feriali;</li><li>▶ Tempo di preavviso della fornitura: 24 ore preavviso telefonico, con conferma a mezzo fax;</li><li>▶ Consegna con contatore volumetrico, pesatura di lordo e tara presso pesa aziendale in loco (può pesare anche autoarticolati);</li><li>▶ Cisterna dotata di tubo di</li></ul>

	riempimento attacco a baionetta silea da 4" e di tubo di sfiato attacco a baionetta silea da 2".	riempimento attacco a baionetta silea da 4" e di tubo di sfiato attacco a baionetta silea da 2".
Cà del Bue - Via Mattozze n. 95/a Verona	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ quantità media: 3.500 lt. mensili;</li> <li>▶ Cisterna mobile: n. 1 da 800 lt. su automezzo;</li> <li>▶ Periodicità consegna: settimanale;</li> <li>▶ Orario fornitura: 13.00/14.00 nei giorni feriali;</li> <li>▶ Tempo di preavviso della fornitura: 24 ore preavviso telefonico, con conferma a mezzo fax;</li> <li>▶ Consegna con contatore volumetrico, pesatura di lordo e tara presso pesa aziendale in loco (può pesare anche autoarticolati);</li> </ul>	

-Esempio di calcolo costo medio per ordini settimanali



## Chiusure dei mercati

### Mercato interno extra-rete (\*)

Rilevazione del 22 luglio

	NORD		CENTRO		SUD E ISOLE	
	min	max	min	max	min	max
<b>Benzina (€/1000 lt) **</b>	<b>1351</b>	<b>- 1361</b>	<b>1357</b>	<b>- 1360</b>	<b>1370</b>	<b>- 1372</b>
Punte min-max	1339 -	1384	1348 -	1380	1352 -	1392
<b>Gasolio auto (€/1000 lt) **</b>	<b>1379</b>	<b>- 1384</b>	<b>1383</b>	<b>- 1390</b>	<b>1400</b>	<b>- 1413</b>
Punte min-max	1374 -	1393	1373 -	1400	1381 -	1471
<b>Gasolio agricolo (€/1000 lt) **</b>	<b>1097</b>	<b>- 1102</b>	<b>1098</b>	<b>- 1109</b>	<b>1116</b>	<b>- 1125</b>
Punte min-max	1092 -	1113	1091 -	1118	1098 -	1141
<b>Gasolio "risca" (€/1000 lt) **</b>	<b>1361</b>	<b>- 1373</b>	<b>1376</b>	<b>- 1385</b>	<b>1392</b>	<b>- 1395</b>
Punte min-max	1353 -	1391	1355 -	1414	1341 -	1440
<b>O.c. fluido 3/5 (€/1000 kg) **</b>	<b>n.d.</b>	<b>- n.d.</b>	<b>n.d.</b>	<b>- n.d.</b>	<b>1036</b>	<b>- 1048</b>
Punte min-max					1003 -	1057
<b>O.c. denso Btz (€/1000 kg) **</b>	<b>718</b>	<b>- 762</b>	<b>723</b>	<b>- 726</b>	<b>726</b>	<b>- 739</b>
Punte min-max	669 -	851	694 -	850	669 -	785
<b>Gpl miscela (comb.) ** (€/1000 kg) **</b>	<b>970</b>	<b>- 988</b>				
Punte min-max		960 -				1000

(\*) Quotazioni Siva del venerdì all'acquisto per pagamento a 30 gg. \*\* Dato nazionale  
(\*\*) Il prezzo comprende il costo di miscelazione del biocarburante

### Mercato del Mediterraneo (\*)

	Fob	Cif
<b>Benzina 10ppm (in € per 1000 lt)</b>	n.d.	751,93
<b>Nafta (in € per 1000 lt)</b>	n.d.	n.d.
<b>Jet (in € per 1000 lt)</b>	825,71	n.d.
<b>Diesel 10ppm (in € per 1000 lt)</b>	n.d.	883,61
<b>Gasolio 0,1% (in € per 1000 lt)</b>	n.d.	889,62
<b>O.c. Btz (in € per tonni)</b>	n.d.	614,77
<b>O.c. Atz (in € per tonni)</b>	n.d.	471,86

Cambio €/\$: 1,0005

Densità utilizzate: benzina 0,755; gasoli 0,845; nafta 0,70; jet 0,79

(\*) Valore dei prodotti raffinati scambiati in base alle condizioni della domanda offerta del momento.

### Prezzi biodiesel (\$/t)

Il dato giornaliero si basa sulla media mobile degli ultimi cinque giorni

	Fame	Sme	Colza	Palma
<b>Ven 15</b>	1550,00	1920,00	1850,00	1220,00
<b>Lun 18</b>	1550,00	1920,00	1890,00	1220,00
<b>Mar 19</b>	1540,00	1930,00	1920,00	1220,00
<b>Mer 20</b>	1540,00	1930,00	1940,00	1222,00
<b>Gio 21</b>	1530,00	1920,00	2020,00	1240,00

Fonte: Niste, Thomson Reuters, StarSupply, Platts

### Mercato dei greggi

	Wti (\$/b)		Brent (\$/b)		Euro/dollaro
	Future Ago.	Future Sett.	Future Sett.	Future Sett.	
<b>Ven 15</b>	97,59	101,16	104,39	1,0059	
<b>Lun 18</b>	102,60	106,27	108,76	1,0131	
<b>Mar 19</b>	104,22	107,25	110,27	1,0245	
<b>Mer 20</b>	102,26	106,92	109,93	1,0199	
<b>Gio 21</b>	96,35 <sup>(*)</sup>	103,86	107,50	1,0199	

Elaborazione su dati Nymex, Ipo, Opec, Aie, Argus, Reuters, Bencherio-Costa & C., Dow Jones, Bce e operatori del settore.

(\*) Il contratto di agosto è scaduto ed è subentrato quello di settembre.

### Cambio

### Commento della settimana

**Mercato internazionale.** Settimana molto instabile nel mercato del petrolio e dei carburanti. Alla fine il Brent è riuscito a difendere quota 100, mentre il Wti è scivolato ancora una volta al di sotto. Nella settimana monitorata, il **Paniere Opec**, composto da 13 greggi diversi, è salito a 107,5 dollari al barile (+4,84), il **Light crude** a 96,35 (+0,57), il **Brent** a 103,86 (+4,76). In merito ai prodotti, la media delle quotazioni Cif della **benzina 10 ppm** è scivolata a 1069,25 \$/t (-67,25), del **gasolio 10 ppm** a 1067,5 (-82,13), del **risca 0,1%** a 1065,13 (-78,38) del **Btz** a 617,75 (+76,75), dell'**Atz** a 460,25 (+44,01). In particolare sul mercato Cif di Rotterdam la quotazione del diesel 10 ppm presenta oscillazioni che vanno da un minimo di 1086 ad un massimo di 1086,5 dollari tonnellata, quelle della benzina da 1122,75 a 1123,25.

**Mercato interno.** Gasoli in picchiata, nonostante l'impennata di martedì. Giù anche la benzina, che al contrario dei gasoli non ha fatto registrare forti aumenti. Discorso a parte per il denso Btz che ha evidenziato un trend rialzista. Rispetto a **venerdì scorso**, la benzina in Mediterraneo ha ceduto quasi 60 euro per mille litri, il gasolio autotrazione (agricolo e motopesca) 58, come il gasolio risca. Su invece il denso Btz di 45 euro per mille chili. **Questa mattina** la benzina ha preso 4, il risca 6 e il denso Btz 9. I gasoli autotrazione e agricolo sono arretrati di 5. Per **lunedì** la benzina scivolerà di 41 euro, i gasoli autotrazione e agricolo di 49, il risca di 38. In rialzo di 1 euro il denso Btz. Altro aumento della media settimanale del Gpl miscela (uso comb.) a causa del cambio debole.

### Mercato dei noli

Attività sempre sostenuta sia per Aframax che per Suezmax, grazie anche alla riapertura dei porti libici. Rate di nolo in salita.

### Fissati italiani

- Ephesos/Tupras 140Kt Basrah/Med 5/8 Ws 81-5  
- Seacharm/Eni 80Kt Nhc Cpc/Med 6/8 Ws 355

E' vietata la copia, la riproduzione anche parziale o la diffusione con qualsiasi mezzo del presente documento.

© RIP Srl - Tutti i diritti riservati Legge n°663 del 22/4/1941. Protezione del diritto d'autore ed altri diritti connessi al suo esercizio.

- Richiesta carburante (in Lt) = il Mar/Mer = il 19/07/2022
- Consegna carburante (con DAS) = il Gio/Ven = il 21/07/2022;
- Ordine Formale (sui Lt. Indicati del DAS) = il Ven/Lun = 25/07/2022 su rilevazione del 23/07/2022.